



Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno

DECRETO N. 02 / 2014

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Livorno:

VISTA l'istanza in data 30 settembre 2013, e la relativa documentazione, con la quale la Società FRATELLI NERI S.p.A., concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Piombino, ha chiesto l'avvio dell'istruttoria per la verifica biennale delle tariffe per il servizio di rimorchio per le navi nel porto di Piombino, approvate e rese esecutive con Decreto n. 108/2011 in data 5 dicembre 2011;

VISTE la Circolare prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003 e le successive Circolari Ministeriali che nel tempo hanno modificato ed integrato la citata Circolare e, da ultimo, la Circolare prot. M_IT/PORTI/ 3580 in data 27 marzo 2013 della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto "Circolare prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003, recante criteri e meccanismi di formazione delle tariffe per il servizio di rimorchio portuale – Numeri indice anno 2013";

TENUTO CONTO che la documentazione presentata risulta conforme alle disposizioni ministeriali e che, pertanto, può essere avviata la prevista istruttoria;

VISTO lo sviluppo della formula per la determinazione delle tariffe, predisposta secondo le disposizioni di cui alla Circolare Ministeriale prot. DEM3/1589 in data 17 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, che determina un incremento delle attuali tariffe pari al 20,15%;

CONSIDERATO che il porto di Piombino, in relazione al fatturato del servizio di rimorchio, rientra tra le realtà portuali a "basso fatturato" di cui al punto 3 dell'Allegato 8 della Circolare prot. DEM3/ 1589 del 17 giugno 2003;

VISTO il punto 8 della Circolare prot. M_IT/PORTI/ 3580 in data 27 marzo 2013 che stabilisce, per i porti a "basso fatturato", il limite massimo di aumento tariffario pari a 8,48%;

ESPLETATA l'istruttoria di rito, per l'acquisizione dei pareri delle Associazioni di categoria interessate, che di seguito si riportano:

- Assorimorchiatori, con foglio n. 1819/13 in data 15 novembre 2013, ha espresso parere favorevole all'aumento tariffario del 8,48%;
- Confitarma, con foglio in data 15 novembre 2013, ha espresso parere favorevole all'incremento tariffario indicato nell'istanza in quanto in linea con le disposizioni ministeriali in materia;

- Federimorchiatori con foglio n. 1288 in data 26 novembre 2013 non ha espresso alcun parere, ma ha puntualizzato "che la documentazione e i dati contabili presentati dal Concessionario sono conformi alla vigente normativa tariffaria e non essendoci difformità rispetto alla norma generale, non entriamo nel merito dei conteggi in quanto il Concessionario non è un nostro associato";
- Federagenti, con foglio 314-MP/am in data 15 novembre 2013 ha espresso parere favorevole all'incremento tariffario richiesto del +8,48% ritenendo che lo stesso risulti conforme alle disposizioni ministeriali previste per i porti a basso fatturato tra i quali è ricompreso il porto di Piombino;

PRESO ATTO della mancata espressione, da parte di Fedarlinea, del parere richiesto entro i termini previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'assenso espresso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota n. 9198 in data 31 dicembre 2013, in merito alla richiesta formulata dalla Società Fratelli Neri;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revisione delle tariffe del servizio di rimorchio per le navi nel porto di Piombino stabilendo un incremento di quelle attuali nella misura pari a + 8,48%;

VISTO il Decreto n. 108/2011 in data 5 dicembre 2011 con il quale sono state approvate e rese esecutive le tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Piombino;

VISTO l'art. 14 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 101, 3° comma del Codice della Navigazione,

DECRETA

Art. 1) a decorre dalle ore 00.01 del 8 gennaio 2014 sono approvate e rese esecutive le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio per le navi nel porto di Piombino, con riferimento al parametro della stazza lorda internazionale.

Art. 2) Per ogni rimorchiatore impiegato nelle operazioni di arrivo, movimento o partenza di navi nel porto di Piombino, le tariffe base sono le seguenti:

Da TONN	A TONN	EURO
1	1.000	281,35
1.001	2.000	373,78
2.001	2.500	469,70
2.501	4.500	872,55
4.501	6.000	1.120,77
6.001	7.500	1.244,59
7.501	9.000	1.494,56
9.001	11.000	1.743,36
11.001	13.000	1.822,42

13.001	15.000	2.126,46
15.001	20.000	2.356,09
20.001	25.000	2.854,25
25.001	30.000	3.352,47

Art. 3) alle predette tariffe verranno applicate le seguenti riduzioni e maggiorazioni:

- a) per il rimorchio delle navi appartenenti alla Marina Militare Italiana o comunque in servizio per conto dello Stato, le tariffe vengono applicate con riduzione del 50%;
- b) per i servizi comandati ma non resi per volontà della nave (quando il rimorchiatore sia stato già portato sottobordo) le tariffe vengono applicate con riduzione del 50%;
- c) per le ore o frazione di ora (non inferiori a 15 minuti) successive alla prima ora di servizio le tariffe vengono applicate con riduzione del 25%;
- d) per i servizi resi alle navi con motrici inattive le tariffe saranno maggiorate del 30%;
- e) qualora il rimorchiatore usi, nel servizio, il proprio cavo, le tariffe saranno maggiorate del 20%;
- f) per i servizi resi nei giorni feriali prima delle 08.00 e dopo le 17.00, le tariffe saranno maggiorate del 50%;
- g) per i servizi resi nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 17.00 le tariffe saranno maggiorate del 40%;
- h) per i rimorchi effettuati nei giorni festivi le tariffe saranno maggiorate come segue:
 - dalle ore 08.00 alle 17.00 del 50%;
 - prima delle ore 08.00 e dopo le 17.00 del 100%.
- i) per i servizi resi a navi di stazza lorda superiore alle 30.000 tonnellate si applicherà la tariffa per navi fino a 30.000 t.s.l. con una maggiorazione di euro 0,033 per ogni tonnellata di stazza lorda eccedente le 30.000 tonnellate.

Art. 4) per le prestazioni rese parzialmente fuori orario si applica la tariffa in vigore all'inizio della prestazione stessa.

Art. 5) gli importi delle tariffe di base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nelle misure e con le modalità stabilite in appositi accordi che potranno essere stipulati tra le Associazioni Armatoriali di rilevanza nazionale e l'Associazione Nazionale di categoria.

Art. 6) gli interessi di mora sulle somme relative ai servizi resi potranno essere applicati dopo che saranno trascorsi 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Con l'entrata in vigore del presente Decreto vengono abrogate le precedenti tariffe del servizio di rimorchio approvate e rese esecutive con il Decreto n. 108/2011 in data 5 dicembre 2011 nelle premesse citate.

Livorno, 7 gennaio 2014

IL CAPO DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.A. (CP) Arturo FARAONE

